

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-872 del 22/02/2023
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "VICOMARINO 4" (CODICE AGGLOMERATO. APC0621) IN COMUNE DI ZIANO P.NO. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 30740/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-912 del 22/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO **"VICOMARINO 4"** (CODICE AGGLOMERATO. **APC0621**) IN COMUNE DI ZIANO P.NO. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 30740/2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*;
- la Legge regionale n. 3 del 21/04/1999 *"Riforma del sistema regionale e locale"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in Materia Ambientale"*;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la Legge regionale n. 13 del 30/07/2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 1053/2003 ad oggetto *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 1795/2016 ad oggetto *"approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"* secondo cui *"il gestore presenta la domanda di AUA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità"*;
- la D.G.R. n. 201/2016 ad oggetto *"Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti ad agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto *"Direttive per i procedimenti*

di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti” secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;

- *la D.G.R. n. 2153/2021 ad oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esse afferenti”;*
- *la D.G.R. n. 2338/2022 ad oggetto “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;*

Premesso che:

- con provvedimento D.D. n° 1256 del 18/06/2012 la Provincia di Piacenza ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per l’agglomerato in oggetto, autorizzazione avente scadenza il 31/12/2014;
- con nota del 05/12/2013, prot. n. 3243 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75412), lo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no ha trasmesso l’istanza, prot. EM 6533-2013-P del 18/11/2013, con la quale la Società IREN EMILIA S.P.A. (Gestore del SII avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - C. FISC. e P. IVA 01791490343) ha presentato la domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell’agglomerato di “**Vicomarino 4**” (codice aggl. **APC0621**) in Comune di Ziano P.no relativamente al seguente titolo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- con nota del 19/12/2013, prot. n° 78173, la Provincia di Piacenza comunicava ad IREN EMILIA S.P.A. che, per avviare il procedimento autorizzatorio, era necessaria l’approvazione del progetto funzionale alla realizzazione dell’intervento di adeguamento dello scarico di acque reflue urbane dell’agglomerato in oggetto in quanto la potenzialità di progetto dell’impianto di trattamento (fossa Imhoff di 40 A.E.) era inferiore agli A.E. dell’agglomerato servito (pari a 70 A.E.);
- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI S.P.A., così come comunicato da IREN EMILIA S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con Prot. n. 75933);
- con nota del 29/04/2016, prot. n° 4295, l’ARPAE ha richiesto ad IRETI S.P.A. la “*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*”, come prevista dalla D.G.R. n. 201/2016, al fine del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, secondo i tempi di adeguamento previsti dalla Deliberazione medesima;
- con nota del 24/11/2017, prot. n° 14788, l’Arpae-SAC ha sollecitato IRETI S.P.A. al riscontro della nota di cui sopra prot. n. 4295/2016;
- con nota del 03/11/2021, prot. RT 22779-2021-P (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 173220 del 10/11/2021), la Società RETI S.P.A. ha trasmesso la “*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*”, come richiesta con la nota sopracitata

prot. 4295/2016;

- con PEC del 12/11/2021 (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 174573 del 12/11/2021) la Società IRETI S.P.A. ha inviato una nuova “*Scheda sistema di raccolta*” come prevista dalla modulistica per la presentazione dell’istanza di AUA (D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015);

Considerato che, dalla documentazione di cui sopra, è stato confermato che la consistenza dell’agglomerato servito (pari a 75 A.E.) risulta superiore alla potenzialità di progetto della fossa Imhoff (pari a 40 A.E.) e, conseguentemente, la rete fognaria dell’agglomerato in argomento non è dotata di un impianto di trattamento adeguato;

Atteso che:

- con nota prot. n. 179756 del 23/11/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto il necessario parere, propedeutico all’adozione del provvedimento in oggetto, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- durante l’anno 2022, al fine dell’efficientamento dei procedimenti autorizzativi, sono state definite, con all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e con IRETI S.P.A., le modalità di trasmissione dei dati relativi alle valutazioni idrauliche degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza inferiore ai 200 A.E.;
- con nota del 30/09/2022, prot. n. RT 017269-2022-P, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 161040 del 03/10/2022, la Società IRETI SPA ha comunicato la necessità di un sopralluogo presso l’impianto di trattamento dell’agglomerato in oggetto, al fine di fornire i dati idraulici necessari ad ARSTPC per rilasciare il proprio parere;
- con nota prot. n. 1326 del 04/01/2023, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha sollecitato l’invio della relazione idraulica relativa allo scarico di acque reflue urbane in uscita dalla fossa Imhoff a servizio dell’agglomerato in argomento;
- con nota del 12/01/2023, prot. n. RT 632-2023-P, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 6118 del 13/01/2023, la Società IRETI SPA ha chiesto, per l’agglomerato in argomento, l’applicazione del punto 5) della D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 “*a seguito delle difficoltà riscontrate ad eseguire i sopralluoghi in loco propedeutici alla stesura delle relazioni di calcolo al fine di permettere ad ARST il rilascio del parere di compatibilità idraulica*”;

Vista l’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell’agglomerato “**Vicomarino 4**” (codice aggl. **APC0621**) in Comune di Ziano P.no:
 - serve 75 abitanti (55 residenti e 20 fluttuanti);
 - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
 - è servita da una fossa Imhoff, avente capacità di progetto pari a 40 A.E. e, pertanto, non è dotata di un impianto di trattamento adeguato;
- lo scarico (n° 033048/018 catasto scarichi) in uscita dalla fossa Imhoff recapita nel corpo idrico superficiale denominato “fosso di scolo afferente al Rio Lora”, così come lo scolmatore di testa impianto;

Evidenziato che:

- con D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 la Regione Emilia Romagna ha emanato le disposizioni in merito alle verifiche di compatibilità idraulica ed, in particolare, al punto 5), ha previsto:

- la possibilità, da parte di ARPAE, di concludere il procedimento autorizzatorio laddove *“risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo”*;
- di subordinare l'autorizzazione *“all’acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall’Autorità idraulica competente”* (nella fattispecie l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile);
- la D.G.R. n. 201/2016 ha previsto che lo scarico in argomento venga adeguato entro il 31/12/2030 con la conseguenza che, entro tale termine, dovrà essere modificato l'attuale regime autorizzativo a seguito di apposita istanza che preveda l'adeguamento della rete fognaria dell'agglomerato in argomento;

Ritenuti, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta dalla società IRETI S.P.A., per lo svolgimento dell'attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato “Vicomarino 4” (codice aggl. **APC0621**) in Comune di Ziano P.no;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato **“Vicomarino 4”** (codice aggl. **APC0621**) in Comune di Ziano P.no – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C.F. 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (GE), Via Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, comprende il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e ss.mm.ii., allo scarico (033048/018 catasto scarichi) di acque reflue urbane, in uscita dalla fossa Imhoff, nel corpo idrico superficiale denominato “fosso di scolo afferente al Rio Lora”, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di testa impianto; tale autorizzazione ha validità fino alla data prevista per l'adeguamento della rete fognaria che dovrà avvenire entro il termine stabilito dalla D.G.R. n. 201/2016 (31/12/2030), ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane nel corpo idrico superficiale “fosso di scolo afferente al Rio Lora”, le seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per

consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue urbane da parte dell'Autorità competente;

- b) dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione del corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico in uscita dalla fossa Imhoff;
- d) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o mail) all'ARPAE (SAC e ST), all'Azienda U.S.L. ed al Comune di Ziano P.no, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicato ai medesimi Enti; il tutto dovrà essere annotato su di un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae ogni eventuale modifica della rete fognaria o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- che la presente autorizzazione è subordinata all'acquisizione, da parte di IRETI S.P.A., del parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel corso della durata del presente provvedimento, così come previsto dal punto 5) della D.G.R. 2153/2021;
- l'acquisizione da parte di IRETI S.P.A. dell'eventuale necessaria concessione per l'occupazione del suolo facente parte del demanio, dovuta per le reti fognarie e le condotte di scarico;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria.

5. di dare atto che:

- il presente atto sarà inviato alla Società IRETI S.P.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, all'Azienda U.S.L., al Comune di Ziano P.no, al Servizio Territoriale di ARPAE e ad ATERSIR;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata al termine stabilito dalla D.G.R. n. 201/2016 (31/12/2030), ovvero a quello stabilito da eventuali e successive normative regionali;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notifica.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.